

## **Donazione indiretta quale dono preuziale e tutela restitutoria**

di MARIO RENNA

La Corte di Cassazione si sofferma sull'interpretazione dell'art. 80 c.c. e sull'ampiezza dei negozi donativi nell'ambito delle promesse di matrimonio.

I giudici di merito propendevano per una lettura restrittiva dell'art. 80 c.c., capace di accogliere le liberalità d'uso (*ex art. 770, comma 2, c.c.*) e non già le donazioni immobiliari, reputando queste ultime, del tutto apoditticamente, insuscettibili di afferire al paradigma delle liberalità d'uso.

Il promittente conveniva l'altra promittente e il soggetto con cui la seconda stipulava – a seguito di un contratto preliminare – un contratto di compravendita di un appartamento, sostenendo il ricorrere di una donazione indiretta (versamento della provvista necessaria alla conclusione della compravendita immobiliare a favore della fidanzata promittente e promissaria acquirente) e connessa alla promessa di matrimonio. Alla luce della mancata celebrazione delle nozze, insisteva per la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 80 c.c.

I giudici di legittimità, richiamato il distinguo tra doni preuziali (art. 80 c.c.) e donazioni obnuziali (art. 785 c.c.) e accertata la causa *donandi* nei doni tra fidanzati, superano ogni apparentamento (e il conseguente rischio di sterilizzazione delle specificità operative) con le donazioni fatte in occasione di servizio, nonché in segno di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ovvero con le liberalità d'uso e accolgono il ricorso presentato. La *ratio* restitutoria espressa dall'art. 80 c.c. non è correlata «al semplice valore dei beni donati, quanto piuttosto alla eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giunto a compimento, e che è opportuno rimuovere per quanto possibile».

L'evoluzione sociale e il mutamento dei costumi, a detta dei giudici, favorisce una lettura espansiva dell'art. 80 c.c., così superando ogni anacronistica interpretazione fondata sull'originalismo. Spiegano i giudici: «sempre il costume sociale ben conosce la prospettiva in cui uno dei nubendi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l'appartamento dell'altro, in vista del matrimonio».

A fondamento della pretesa restitutoria, nonché della revoca dell'atto dispositivo, va posta la rottura del fidanzamento, evento capace di privare di giustificazione allo spostamento patrimoniale intercorso (secondo l'interpretazione dei giudici si è dinanzi alla tutela di una presupposizione). Come chiaramente espresso, anche al fine di regolare la sorte del contratto di compravendita, «il venir meno della causa *donandi* comporta l'inefficacia solo nel rapporto interno che lega il donante al donatario, non anche invece in quello tra il venditore e l'acquirente sostanziale del bene. La conclusione rileva nel senso che, in termini effettuali, la restituzione di cui parla l'art. 80 c.c. dovrà essere attuata, in questa prospettiva, mediante retrocessione dell'immobile in capo al donante, da identificare quale parte acquirente in senso sostanziale».